



## Comune di Buddusò

Provincia di Olbia - Tempio  
Piazza Fumu - 07020 – Buddusò'  
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Originale

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 23/05/2014

OGGETTO: *MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU - ANNO 2014*

L'anno 2014 addì 23 del mese di Maggio convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Urgente di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>
SATTA GIOVANNI ANTONIO	SI	MAZZONE ANTONIO MARIA	NO
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	SI	MURA ADRIANO	NO
BIANCU GIOVANNI MARIA	NO	MURA ANTONINO	SI
BACCIU GIAN MARIO	SI	MURGIA MARILENA	SI
BERTOTTO GIUSEPPE	SI	BUA GIAN MARIO	NO
DEVADDIS VALENTINA	SI	SABA GELSIO	NO
FERRERI PINUCCIA	SI	SORO VITTORIO GIOVANNI	NO
		SALVATORE	
FIORE IVAN	SI	SORO PIER PAOLO	SI
MAUREDDU BACHISIO	SI		

**Presenti 11**

**Assenti 6**

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;

Il Presidente, ADDIS ANNA MARIA GRAZIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Il Presidente dà atto che il consigliere Ivan Fiore esce dall'aula alle ore 19:22.**

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/03/2012 e integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 40 del 20/09/2012;

**Evidenziato** che questa Amministrazione ritiene di introdurre delle previsioni regolamentari improntate ad una maggiore equità dell'imposta in esame;

**Appurato** che l'Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Ritenuto** opportuno, adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni normative dettate dall'art. 1 comma 707, punto 3, lett. d), in riferimento agli immobili, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ;

**Ravvisata**, in particolare, ai sensi del l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 1 comma 707, punto 3), della L. 147/2013 l'esigenza di agevolare gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti e affini in linea retta entro il primo grado;

**Dato atto** che la suddetta legge dispone che: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale ... l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."*

**Considerato** che con l'introduzione del comodato IMU da applicare alla suddetta fattispecie l'Amministrazione intende perseguire la finalità di incentivare l'utilizzo di immobili a titolo di abitazione principale da parte dei familiari del proprietario;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, integrare il Regolamento all'art. 4 lettera g) e inserendo l'art. 10 – bis con le seguenti disposizioni:

#### **Art. 4 Lett. g) - Esenzioni**

**g)** L'imposta municipale propria non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Art. 10-bis - Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado**

- 1) Ai sensi della Legge 147/2013, comma 707, punto 3), si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed alle relative pertinenze così come definite nell'articolo 9, comma 2, del presente Regolamento:
- 2) Se la rendita dell'abitazione principale supera i 500 euro, l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta, con aliquota da determinare, in sede consiliare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;
- 3) I requisiti necessari per il riconoscimento delle abitazioni adibite ad abitazione principale, concesse in comodato, sono i seguenti:
  - il comodatario e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e possedere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di concessione;
  - la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate, da allegare, in copia, alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni, unitamente all'attestazione di avvenuta registrazione dello stesso;
- 4) La data di presentazione delle richieste, dai soggetti interessati, per la concessione dell'agevolazione per l'anno 2014 deve avvenire entro il 30 Settembre 2014. Per gli anni successivi la richiesta deve pervenire presso l'Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla registrazione del comodato stesso;

**Evidenziato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*
- *i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;*

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 Aprile 2014, che ha differito al 31 Luglio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2014;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033 del 28 Febbraio 2014, relativa alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti nel Portale del Federalismo, in base al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi degli artt. 49, 1° comma, art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. 174/2012, e dall'art. 153, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Proceduto a votazione tra i 10 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Medesimo risultato ottiene la votazione per l'immediata esecutività.

#### **DELIBERA**

##### **Per le motivazioni espresse in premessa**

- Di integrare il Regolamento all'art. 4 lettera g) e inserendo l'art. 10 – bis con le seguenti disposizioni:

##### **Art. 4 Lett. g) - Esenzioni**

**g)** L'imposta municipale propria non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

##### **Art. 10-bis - Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado**

- 5) Ai sensi della Legge 147/2013, comma 707, punto 3), si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed alle relative pertinenze così come definite nell'articolo 9, comma 2, del presente Regolamento;
- 6) Se la rendita dell'abitazione principale supera i 500 euro, l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta, con aliquota da determinare, in sede consiliare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;
- 7) I requisiti necessari per il riconoscimento delle abitazioni adibite ad abitazione principale, concesse in comodato, sono i seguenti:
  - il comodatario e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e possedere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di concessione;
  - la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate, da allegare, in copia, alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni, unitamente all'attestazione di avvenuta registrazione dello stesso;
- 8) La data di presentazione delle richieste, dai soggetti interessati, per la concessione dell'agevolazione per l'anno 2014 deve avvenire entro il 30 Settembre 2014. Per gli anni successivi la richiesta deve pervenire presso l'Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla registrazione del comodato stesso;

- Di dare atto che le modifiche e le integrazioni apportate all'allegato Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
- Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno **04/06/2014** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **19/06/2014**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/05/2014.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni